



Il Ministro
dell'ambiente e della sicurezza energetica

VISTO il decreto legislativo 19 dicembre 2003, n. 379, recante disposizioni in materia di remunerazione della capacità di produzione di energia elettrica (di seguito: mercato della capacità);

VISTA la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (nel seguito: ARERA) 21 luglio 2011, ARG/elt 98/11, recante criteri e condizioni per la disciplina del sistema di remunerazione della disponibilità di capacità produttiva di energia elettrica, ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 19 dicembre 2003, n. 379;

VISTA la decisione C(2018)617 del 7 febbraio 2018 con la quale la Commissione europea, ai sensi dell'articolo 107 del TFUE, ha ritenuto compatibile con il mercato interno la disciplina del mercato della capacità notificata dal Ministero dello sviluppo economico in data 24 agosto 2017;

VISTO il Regolamento del Consiglio e del Parlamento europeo n. 943/2019 del 5 giugno 2019 recante la disciplina del mercato interno dell'energia elettrica – rifusione (nel seguito Regolamento UE n. 943/2019) che stabilisce, tra l'altro, le condizioni per la compatibilità dei meccanismi di remunerazione della capacità con il mercato interno dell'energia elettrica;

VISTA la decisione C(2019)4509 del 14 giugno 2019 con la quale la Commissione europea, ai sensi dell'articolo 107 del TFUE, ha ritenuto compatibile con il mercato interno la modifica della disciplina del mercato della capacità, adottata in attuazione delle previsioni del Regolamento UE n. 943/2019, notificata dal Ministero dello sviluppo economico in data 21 marzo 2019;

VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 28 giugno 2019 con il quale è stato definito l'obiettivo di adeguatezza del sistema elettrico ed è stata approvata, previo parere dell'ARERA, la proposta di disciplina del mercato della capacità di prima e piena attuazione presentata da Terna con nota del 18 giugno 2019, sulla base della quale si sono celebrate le procedure concorsuali per i periodi di consegna 2022 e 2023;

VISTO il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito in legge con modificazioni dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, recante “*Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri*” e, in particolare, l'articolo 2 ai sensi del quale le competenze del Ministero dello sviluppo economico in materia energetica sono trasferite al Ministero della transizione ecologica;

VISTO il decreto del Ministro della transizione ecologica del 28 ottobre 2021 con il quale è stata approvata, previo parere dell'ARERA, la proposta di disciplina del mercato della capacità di prima attuazione presentata da Terna con nota del 7 ottobre 2021, sulla base della quale si è celebrata la procedura concorsuale per il periodo di consegna 2024;

VISTO il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante “*Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri*” e, in particolare, l’articolo 1 che ha stabilito la nuova denominazione del Ministero della transizione ecologica in Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica;

VISTO il decreto del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica 9 maggio 2024 con il quale è stata approvata, previo parere dell’ARERA, la proposta di disciplina del mercato della capacità di prima attuazione presentata da Terna con nota del 19 marzo 2024, ai fini dello svolgimento delle procedure concorsuali per i periodi di consegna 2025, 2026, 2027 e 2028;

CONSIDERATO che, ai sensi della disciplina approvata con il decreto del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica 9 maggio 2024 (nel seguito: “disciplina approvata”), alle procedure concorsuali del mercato della capacità possono partecipare sia gli impianti riguardanti nuova capacità di generazione sia gli impianti di generazione esistenti, prevedendo una remunerazione e una durata dei contratti di capacità aggiudicati differenziati per le due tipologie di capacità;

CONSIDERATO che i criteri definiti dall’ARERA con la deliberazione 21 luglio 2011, ARG/elt 98/11 hanno stabilito che per gli impianti esistenti che siano stati assoggettati a provvedimenti disposti dalle competenti autorità che impongono, pena la decadenza, l’adeguamento della medesima capacità a prefissati requisiti di sicurezza, compatibilità ambientale o di qualsiasi altro genere, qualificati come “Capacità da Adeguare”, sia riconosciuta, ove aggiudicata in esito alla procedura svolta da Terna, la medesima remunerazione prevista per la capacità nuova;

CONSIDERATO che i criteri definiti dall’ARERA con la deliberazione 21 luglio 2011, ARG/elt 98/11 hanno previsto che ai fini della costruzione delle curve di domanda e di offerta per l’approvvigionamento delle risorse per l’adeguatezza nell’ambito di ciascuna procedura concorsuale si tenga conto della capacità produttiva qualificata alla partecipazione alla procedura concorsuale che non è stata offerta nella stessa, della capacità produttiva non qualificata diversa da quella assoggettata a provvedimenti di dismissione o oggetto di richiesta di dismissione, nonché del contributo all’adeguatezza della capacità di stoccaggio elettrico approvvigionata mediante il sistema di cui all’articolo 18 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210;

VISTA la definizione di “Unità di produzione da adeguare” contenuta nell’articolo 2 della disciplina approvata per cui, in attuazione dei criteri stabiliti dall’ARERA, è qualificata tale: “*un’unità di produzione esistente per la quale le competenti autorità abbiano emanato un provvedimento che preveda, pena la decadenza dell’autorizzazione all’esercizio e/o la dismissione dell’impianto, l’obbligo di adeguamento a prefissati requisiti di sicurezza, compatibilità ambientale o di qualsiasi altro genere, da completare entro l’inizio del periodo di consegna; l’avvio dei lavori per l’adeguamento dell’unità deve essere successivo alla data di esecuzione della Procedura*”

Concorsuale. Tali unità sono considerate come capacità nuova autorizzata.”, nonché le disposizioni riguardanti tali unità contenute negli articoli 8, 18, 40, 43 e 70;

VISTA la nota del 2 agosto 2024 con cui Terna ha proposto al Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica e dell’ARERA:

- a) di eliminare dalla classificazione della capacità di generazione elettrica ammissibile al mercato della capacità, all’interno della disciplina approvata, la fattispecie delle “Unità di Produzione da Adeguare”, motivando la proposta con l’esigenza di prevenire che le specifiche previsioni riguardanti dette Unità si prestino a possibili condotte opportunistiche degli operatori, a scapito del corretto funzionamento del mercato stesso;
- b) di contabilizzare nelle prossime procedure concorsuali del mercato della capacità anche il contributo all’adeguatezza della capacità di generazione da fonti rinnovabili, approvvigionata tramite meccanismi di incentivazione, la cui entrata in esercizio prevista sia coerente con l’avvio dell’anno di consegna oggetto delle suddette procedure;

CONSIDERATO che le previsioni della deliberazione 21 luglio 2011, ARG/elt 98/11 e della disciplina approvata riguardanti rispettivamente la “Capacità da adeguare” e le “Unità di Produzione da Adeguare” si basano sul presupposto che gli interventi di adeguamento su unità di produzione esistenti a prefissati requisiti di sicurezza, compatibilità ambientale o di qualsiasi altro genere imposti da provvedimenti autorizzativi comportino un impegno in termini di investimento maggiore rispetto alle altre unità di produzione esistenti, tale da giustificare il riconoscimento di una maggiore remunerazione e che una valutazione oggettiva e non discriminatoria di tale maggiore impegno sulla base di requisiti noti ex ante appare di difficile conseguimento, anche in considerazione della complessità e tipologia di interventi possibili e della natura delle potenziali prescrizioni autorizzative da parte delle Autorità competenti;

RITENUTO che le definizioni di “Capacità da Adeguare” e di “Unità di produzione da adeguare” contenute, rispettivamente, nella deliberazione 21 luglio 2011, ARG/elt 98/11 e nella disciplina approvata presentano margini di indeterminazione tali da non consentire di discernere in modo univoco, trasparente e non discriminatorio gli interventi di adeguamento degli impianti che giustificano il riconoscimento di una maggiore remunerazione;

RITENUTO opportuno prevedere che, per il corretto funzionamento del mercato della capacità, non operino trattamenti differenziati in termini di obblighi e diritti contrattuali con riguardo agli impianti riguardanti la capacità esistente;

RITENUTO necessario prevedere che le previsioni riguardanti le “Unità di Produzione da Adeguare” contenuta nella disciplina approvata non trovino applicazione ai fini dello svolgimento delle prossime procedure concorsuali del mercato della capacità, fatte salve eventuali successive valutazioni;

CONSIDERATO che per l'approvvigionamento delle risorse per l'adeguatezza per ciascun periodo di consegna oggetto di ciascuna procedura concorsuale si tiene conto del contributo all'adeguatezza del sistema derivante dalle risorse disponibili in ciascun periodo che non partecipano al meccanismo, con l'obiettivo di contrattualizzare le risorse nella misura strettamente necessaria in funzione dell'obiettivo di adeguatezza prestabilito;

RITENUTO necessario prevedere che per la valutazione del contributo all'adeguatezza delle risorse disponibili funzionale alla costruzione delle curve di offerta, Terna per ciascuna procedura concorsuale tenga conto anche dell'evoluzione stimata prudenzialmente della nuova capacità di generazione da fonti rinnovabili e di accumulo elettrico che non partecipa alle procedure e che entrerà in esercizio tra la data di esecuzione della procedura e l'inizio del relativo anno di consegna;

VISTO il parere 396/2024/I/EEL dell'ARERA, reso il 3 ottobre 2024, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 19 dicembre 2003, n. 379;

VISTA la comunicazione dell'11 ottobre 2024, con la quale Terna, facendo seguito al parere 396/2024/I/EEL di ARERA, ha comunicato le modalità con le quali sarà considerata, nella definizione della curva di offerta di ciascuna procedura concorsuale, a partire da quella relativa all'anno di consegna 2026, la stima prudenziale del contributo all'adeguatezza della capacità di generazione da fonti rinnovabili e di accumulo elettrico che entrerà in esercizio tra la data di esecuzione della procedura concorsuale e l'inizio del relativo anno di consegna;

DECRETA

Art. 1

(Modifiche alla disciplina del sistema di remunerazione della disponibilità di capacità produttiva di energia elettrica)

1. Le previsioni della disciplina approvata riguardanti la definizione di "Unità di produzione da adeguare" non si applicano alle procedure concorsuali per l'approvvigionamento di capacità svolte successivamente all'entrata in vigore del presente decreto.
2. Terna considera, nella definizione della curva di offerta di ciascuna procedura concorsuale di cui al comma 1, una stima del contributo all'adeguatezza - tradotto in Capacità Disponibile in Probabilità (CDP) - derivante dall'evoluzione stimata in modo prudenziale della nuova capacità di generazione da fonti rinnovabili e di accumulo elettrico che non partecipa alla procedura e che entrerà in esercizio tra la data di esecuzione della stessa e l'inizio del relativo anno di consegna.

Art. 2
(Disposizioni finali)

1. Il presente decreto è trasmesso all'ARERA ed a Terna per i seguiti di competenza.
2. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul sito istituzionale del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica www.mase.gov.it, e della sua adozione è data notizia mediante pubblicazione di avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

IL MINISTRO
On. Gilberto Pichetto Fratin